

**SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TARSU
CONCESSIONARIO I.R.T.E.L. S.R.L.**

Albo concessionari n. 115
c.f. e p.iva 00873440051

V.LE INDIPENDENZA, 19
14053 CANELLI (AT)

Oggetto: TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU) - RICHIESTA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO TARSU D676 2005-2008 SECONDO QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO SULLA DEFINIZIONE AGEVOLATA (ART. 13 DELLA L. N. 289/2002) APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 46 DEL 30/11/2011

Il/La sottoscritto/a

Nato/a il a

Codice fiscale Telefono

CHIEDE

- di aderire al condono TARSU come da art. 2 del regolamento in oggetto
 di rateizzare le somme dovute come da art. 3 del regolamento in oggetto

A tal fine dichiara di accettare la TARSU così come determinata nell'atto impositivo notificato e di rinunciare a proporre ricorso avverso quest'ultimo.

Comunica inoltre di aver versato le somme sotto specificate tramite bollettino di C/C postale n. 97350094 intestato I.R.T.E.L. S.R.L. TARSU causale CONDONO 2005-2008

Periodo di riferimento		
<u>Dall'anno 2005 all'anno 2008</u>	a) Totale accertamento ridotto	€
	b) Sanzione ridotta	€

(a-b) **TOTALE VERSATO** €

Si allega originale attestazione di versamento CONDONO TARSU

Se il pagamento avverrà in forma rateizzata:

- a) l'importo minimo rateizzabile non deve essere inferiore ad € 200,00;
b) per importi sino ad € 500,00, il versamento può essere eseguito in 2 rate: la prima da versare entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento e la seconda entro 120 giorni dalla citata notifica;
c) per importi superiori ad € 500,00 e sino ad € 1.000,00, il versamento può essere eseguito in 2 rate: la prima da versare entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento e la seconda entro 150 giorni dalla citata notifica;
d) per importi superiori ad € 1.000,00, il versamento può essere eseguito in 4 rate: la prima da versare entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento, la seconda entro 120 giorni, la terza entro 150 giorni e la quarta entro 180 giorni, tutte sempre dalla citata notifica.

FONTANETTO PO (VC),

In fede

.....

(firma leggibile per esteso)

AVVERTENZE

ATTENZIONE!

La presente richiesta di definizione agevolata **deve essere compilata a cura del contribuente** e presentata entro 60 giorni dalla notifica dell'atto impositivo.

A decorrere dal 1° gennaio 2012, essa potrà essere consegnata direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Fontanetto Po (VC) o spedita per posta al Concessionario I.R.T.E.L. S.R.L. allegando **copia di documento di riconoscimento valido**. Per informazioni rivolgersi allo sportello che sarà allestito presso questo Comune a decorrere dal 02/01/2012 (da lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 12,00) ingresso da Vicolo Cambi.

N.B. i dati dichiarati saranno utilizzati esclusivamente dal Comune di Fontanetto Po (VC) per lo scopo indicato, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza di cui al D.Lgs. n. 196/2003.

Estratto del regolamento sulla definizione agevolata dei procedimenti accertativi riferiti agli anni dal 2005 al 2008 e delle denunce originarie o di variazione anno 2009 (art. 13 della L. n. 289/2002) in vigore dal 1° gennaio 2012.

Art. 2

Definizione agevolata degli avvisi di accertamento – annualità dal 2005 al 2008

1. Come indicato nell'art. 1, comma 4, potranno formare oggetto della definizione agevolata di cui al presente regolamento gli avvisi di accertamento TARSU che, per le annualità dal 2005 al 2008, saranno generati e notificati dal concessionario ivi menzionato.

2. I suddetti accertamenti potranno essere definiti mediante il pagamento dell'intero ammontare in essi quantificato, con esclusione delle sanzioni.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, i soggetti interessati dovranno presentare al concessionario di cui al comma 1, a pena di decadenza, entro e non oltre 60 giorni dalla data di notifica dell'avviso di accertamento, apposita istanza, redatta su modello predisposto dallo stesso concessionario, con la quale si richiede la definizione agevolata dell'atto impositivo notificato.

4. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 3 dovrà contenere i dati relativi all'atto impositivo notificato, l'indicazione del totale accertamento ridotto e del totale della sanzione ridotta nonché delle somme versate a titolo di definizione agevolata, con gli estremi del versamento eseguito, la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione e comunque consegnata entro il termine dei 60 giorni di cui al comma 3. Inoltre, nella stessa istanza di definizione, il contribuente dovrà dichiarare di accettare la TARSU così come determinata nell'atto impositivo notificato e di rinunciare a proporre ricorso avverso quest'ultimo.

Art.3

Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata

1. La definizione agevolata di cui all'art. 2 si perfeziona con il pagamento delle somme dovute, entro il termine perentorio indicato nel comma 4 dello stesso articolo, mediante versamento da eseguirsi sul bollettino di conto corrente postale messo a disposizione dal concessionario di cui all'art. 1, comma 4. Ad avvenuta riscossione si procederà al riversamento a favore della Provincia della quota pari al 5% relativa al tributo provinciale di cui alla L. n. 421/1992.

2. L'importo complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, ai sensi di quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale delle Entrate, potrà essere rateizzato come segue:

- a) l'importo minimo rateizzabile non deve essere inferiore ad € 200,00;
- b) per importi sino ad € 500,00, il versamento può essere eseguito in 2 rate: la prima da versare entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento e la seconda entro 120 giorni dalla citata notifica;
- c) per importi superiori ad € 500,00 e sino ad € 1.000,00, il versamento può essere eseguito in 2 rate: la prima da versare entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento e la seconda entro 150 giorni dalla citata notifica;
- d) per importi superiori ad € 1.000,00, il versamento può essere eseguito in 4 rate: la prima da versare entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento, la seconda entro 120 giorni, la terza entro 150 giorni e la quarta entro 180 giorni, tutte sempre dalla citata notifica.

3. Il mancato pagamento di una sola rata alla sua scadenza comporta la decadenza dal diritto alla dilazione e dalla definizione agevolata. Di conseguenza, si darà corso alle normali procedure di accertamento e riscossione coattiva delle somme dovute, incluse le sanzioni.

4. Gli errori scusabili, ritenuti tali dal suddetto concessionario, attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, devono essere regolarizzati entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione degli errori che sarà inviata agli interessati a cura del concessionario stesso a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento ed in mancanza, se trattasi di versamento unico o della prima rata, la definizione non sarà considerata perfezionata. Di conseguenza, si darà corso alle normali procedure di accertamento e riscossione coattiva delle somme dovute, incluse le sanzioni.

5. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non costituisce titolo per rimborsi di somme eventualmente già versate.